

COMUNE DI POPOLI (PE)

REVISORE DEI CONTI

Parere n.7/T/2015

addì, 30/11/2015

Si è riunito in data odierna l'Organo di Revisione del Comune di Popoli (PE), nominato con deliberazione n. 59 del 9.12.2014, esecutiva nelle forme di legge, in persona del Revisore dei Conti unico dott. Roberto Tagliente al fine di esprimere parere sulla proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto:

Variazione Bilancio di previsione 2015, alla Relazione Previsionale Programmatica e al Bilancio 2015-2017.

Premesso:

- che con deliberazione n. 32 del 27.08.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione ed i suoi allegati per l'esercizio in corso;
- che detto atto programmatico richiede ora un aggiornamento al fine di renderlo coerente con il mutato quadro e necessità;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta a questo organo di revisione in data odierna e avente per oggetto: "Variazione Bilancio di previsione 2015, alla Relazione Previsionale Programmatica e al Bilancio 2015-2017" sulla quale va acquisito il parere preventivo dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del TUEL.

Rilevato

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;

si esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio.

Si ritiene opportuno evidenziare al Consiglio che, allo stato, con ogni probabilità, non potrà essere rispettato il saldo obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2015 e che, in caso di eventuale inadempienza, l'Ente è assoggettato alle sanzioni previste dall'art.31, comma 26, Legge 183/2011 che qui si riportano:

"26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) **e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.** Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; (17) (28) (33) (35)

b) **non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;**

c) **non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;** i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) **non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,** con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; (28)

e) **e' tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

**Il Revisore
Dott. Roberto Tagliente**

